

Fondazione collettiva
Swiss Life Invest, Zurigo
(Fondazione)

Atto di fondazione

Entrata in vigore: 1° dicembre 2011

Art. 1 Ragione sociale e sede

1 - Nome

Swiss Life SA (*fondatrice*) istituisce una fondazione (di seguito denominata *fondazione*) ai sensi dell'art. 80 segg. CC e art. 331 CO.

2 - La fondazione porta il nome

Fondazione collettiva Swiss Life Invest

3 - Sede

La fondazione ha sede a Zurigo. Il consiglio di fondazione può, con il consenso dell'autorità competente, trasferire la sede della fondazione in un'altra località svizzera.

Art. 2 Scopo

1 - Attuazione della previdenza extraobbligatoria

La fondazione si propone di attuare la previdenza professionale extraobbligatoria a favore dei dipendenti e dei loro superstiti per i datori di lavoro a essa affiliati con sede in Svizzera (*imprese*). La fondazione si propone inoltre di sostenere in situazioni di bisogno, da un lato, gli indipendenti (conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso) e, dall'altro, il contraente della copertura previdenziale o i suoi superstiti (malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione).

2 - Assicurazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere integrato nella previdenza. Non può in alcun modo essere privilegiato rispetto ai dipendenti.

3 - Finanziamento

La fondazione può anche erogare prestazioni atte a finanziare contributi e premi ad altre istituzioni di previdenza a favore del personale, esonerate dalle imposte, istituite per i destinatari.

4 - Riserve dei contributi del datore di lavoro

I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati tramite i mezzi della fondazione solo se in precedenza sono state accumulate riserve di contributi indicate a parte (riserve dei contributi del datore di lavoro).

Art. 3 Attuazione

1 - Affiliazione delle imprese

Possono affiliarsi alla fondazione imprese a favore dei propri dipendenti nonché indipendenti con il proprio personale. Per ognuna di queste imprese affiliate viene costituita una propria opera di previdenza nell'ambito della fondazione.

2 - Commissione amministrativa

Ogni opera di previdenza viene gestita e rappresentata dalla propria commissione amministrativa che funge da organo.

3 - Opera di previdenza

Le opere di previdenza dipendono le une dalle altre. Il patrimonio di un'opera di previdenza può essere utilizzato solo per adempiere i rispettivi compiti.

4 - Assicurazione

Lo scopo della fondazione può essere adempito nel seguente modo:

- a) Tramite contratti d'assicurazione; la fondazione dev'essere al contempo contraente e beneficiaria.
- b) Tramite casse pensioni per singola opera di previdenza con assicurazione di rischio complementare.

Art. 4 Contratto di adesione e regolamenti

1 - Contratto di adesione

La fondazione conclude un contratto di adesione con ogni impresa a essa affiliata, da cui risultano lo statuto giuridico dell'impresa e delle persone assicurate aventi diritto nonché tutte le ulteriori modalità della previdenza professionale.

2 - Regolamenti

Uno o più regolamenti determinano il tipo e il volume delle prestazioni di previdenza in un'opera di previdenza. Il consiglio di fondazione può modificare i regolamenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari. I regolamenti e le relative modifiche devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza.

Art. 5 Patrimonio della fondazione

1 - Composizione

Il patrimonio della fondazione si compone del patrimonio delle singole opere di previdenza e del patrimonio comune.

2 - Nessuno sviamento di finalità

Con il patrimonio della fondazione non devono essere erogate prestazioni (eccettuate le prestazioni erogate a scopo di previdenza) a cui le imprese sono tenute per legge o il cui carattere è di prestazione salariale (p.es. indennità di rincarato, assegni familiari e per i figli, gratifiche, ecc.).

3 - Gestione patrimoniale

Il patrimonio della fondazione dev'essere amministrato osservando le disposizioni in materia d'investimenti prescritte dal diritto federale secondo principi riconosciuti.

Art. 6 Patrimonio comune

1 - Capitale iniziale

La fondatrice fornisce alla fondazione un capitale iniziale di 250 000 franchi.

2 - Costituzione del patrimonio

Il patrimonio comune è composto

- dal capitale iniziale
- da entrate della fondazione non attribuibili ai patrimoni delle singole opere di previdenza, da stanziamenti volontari della fondatrice o di terzi, da contributi alle spese amministrative delle opere di previdenza e dai proventi sul patrimonio comune.

Art. 7 Patrimonio delle singole opere di previdenza

1 - Accumulazione

I patrimoni delle singole opere di previdenza vengono accumulati con contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei dipendenti (esclusi i contributi alle spese amministrative), con stanziamenti volontari delle imprese e di terzi, eventuali eccedenze da contratti d'assicurazione, utili da mutazioni nonché con proventi sul patrimonio delle singole opere di previdenza.

Art. 8 Contabilità

1 - Chiusura dei conti

La chiusura dei conti si effettua annualmente al 31 dicembre.

Se le circostanze lo richiedono, la chiusura dei conti può essere spostata a un'altra data, con riserva dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 9 Consiglio di fondazione

1 - Organo supremo

Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Esso si compone di almeno quattro membri. Se i dipendenti hanno partecipato o partecipano alla costituzione del capitale di previdenza, secondo l'art. 89bis cpv. 3 CC sono autorizzati a eleggere i propri rappresentanti nel consiglio di fondazione. Le imprese designano gli altri membri. I dettagli sono disciplinati in un regolamento elettorale e in un regolamento d'organizzazione a parte. Per la fase costitutiva la fondatrice può far ricorso a tre periti indipendenti.

2 - Direzione, diligenza

Il consiglio di fondazione dirige la fondazione in base alla legge, all'atto di fondazione e ai regolamenti secondo il proprio apprezzamento e dovere. Al consiglio di fondazione competono la gestione e l'applicazione delle decisioni prese dalla fondazione, ove in base all'atto o al regolamento non siano previste espressamente altre disposizioni. Esso può affidare l'amministrazione e la gestione degli affari nonché la gestione patrimoniale a una o più persone, risp. istituzioni e istituire commissioni e comitati.

3 - Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. I membri che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro lasciano il consiglio di fondazione. I mandati si estinguono anche in caso di ritiro dal consiglio di fondazione nonché di scioglimento del contratto di adesione dell'impresa con la fondazione. Un membro uscente, tuttavia, deve continuare il suo operato fintantoché il suo successore non ha assunto la carica.

4 - Rappresentanza di fronte a terzi

Il consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso rappresenta la fondazione verso l'esterno e definisce le persone con firma giuridicamente vincolante per la fondazione. I membri del consiglio di fondazione firmano congiuntamente a due.

5 - Deliberazione

Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri. Le decisioni vengono prese con l'approvazione della maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni. La deliberazione può essere presa anche mediante circolare.

Art. 10 Commissione amministrativa

1 - Composizione

Per ogni opera di previdenza viene costituita una commissione amministrativa composta da almeno due membri. Essa è composta da una rappresentanza del datore di lavoro e da una rappresentanza dei dipendenti in base alle prescrizioni legali (art. 89bis cpv. 3 CC).

2 - Compiti

La commissione amministrativa rappresenta le imprese e le persone assicurate nei confronti della fondazione. Esercita i diritti e doveri assegnatili secondo la legge, il regolamento o il contratto di adesione. La commissione amministrativa non può rappresentare la fondazione di fronte a terzi.

Se non è possibile costituire una commissione amministrativa, il consiglio di fondazione è responsabile della gestione della relativa opera di previdenza.

3 - Diritti e obblighi

I dettagli sulla modalità dell'elezione, sui diritti e gli obblighi della commissione amministrativa sono disciplinati nel regolamento d'organizzazione emanato dal consiglio di fondazione.

Art. 11 Controllo

1 - Ufficio di revisione, perito in materia di previdenza professionale

Il consiglio di fondazione definisce un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale abilitati per le verifiche prescritte dalla legge.

Art. 12 Modifiche

1 - Cambiamento dell'organizzazione e dello scopo

Ai sensi degli artt. 85 e 86 CC il consiglio di fondazione è autorizzato a sottoporre all'autorità di vigilanza competente domande di modifica dell'organizzazione e dello scopo della fondazione nonché dell'atto di fondazione. La fondazione, tuttavia, può servire solo allo scopo della previdenza a favore del personale.

Art. 13 Scioglimento e liquidazione

1 - Liquidazione di un'impresa

In caso di scioglimento di un'opera di previdenza affiliata alla fondazione occorre soddisfare tutti i diritti legali e regolamentari dei relativi destinatari. Un eventuale importo residuo dopo la copertura di tutti i diritti viene utilizzato secondo la decisione della commissione amministrativa.

2 - Scioglimento della fondazione

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio dev'essere utilizzato in primo luogo per garantire i diritti legali e regolamentari dei destinatari. Un'eventuale parte residua dev'essere utilizzata nell'ambito dello scopo della fondazione. La liquidazione viene eseguita dall'ultimo consiglio di fondazione, il quale rimane in carica fino a liquidazione ultimata. Resta riservata una disposizione di tenore diverso nella decisione relativa allo scioglimento dell'autorità di vigilanza.

3 - Reversione di mezzi della fondazione

È esclusa la reversione di mezzi della fondazione alla fondatrice, al suo successore legale o alle imprese affiliate oppure l'utilizzazione che esuli dagli scopi della previdenza professionale.

4 - Accordo dell'autorità di vigilanza

Resta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza per lo scioglimento e la liquidazione della fondazione.

Fondazione collettiva Swiss Life Invest

Zurigo, 1° dicembre 2011

Luogo e data



Dr. Hermann Walser
Presidente del consiglio di fondazione



Daniela Bräm
Gerente